



## Unione dei Comuni Valli e Delizie

Argenta – Ostellato – Portomaggiore  
Provincia di Ferrara

### Sportello Unico Attività Produttive

pratica numero **905/2016**

Spett.le **Petroltecnica – Società per Azioni**  
P.E.C. [rifiuti@pec.petroltecnica.it](mailto:rifiuti@pec.petroltecnica.it)

Oggetto: Rilascio modifica non sostanziale all'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 2158 del 09.04.2014 per l'esercizio dell'installazione polifunzionale di trattamento e di stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi. **Rilascio atto n. DET-AMB-2017-859 del 21.02.2017.**

Visto che la ditta Petroltecnica – Società per Azioni (C.F. e P. I.V.A. 01508280409) con sede legale a Coriano (RN) via Rovereta n. 32, in data 14.12.2016, registrata al prot. n. 35518 del 14.12.2016, ha presentato tramite il portale IPPC della Regione Emilia Romagna comunicazione di modifica non sostanziale all'atto di Autorizzazione Integrata Ambientale n. 2158 del 09.04.2014, per l'esercizio dell'installazione polifunzionale di trattamento e di stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi, sito a San Giovanni di Ostellato (FE) via F. Brunelleschi n. 16.

Visto che l'ARPAE dell'Emilia Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni, in data 23.02.2017 al ns. prot. 6021 del 23.02.2017 ha trasmesso a questo SUAP l'atto di aggiornamento A.I.A. per modifica non sostanziale n. DET-AMB-2017-859 del 21.02.2017, per il rilascio dello stesso alla ditta Petroltecnica – Società per Azioni.

Si comunica **che il presente atto di modifica non sostanziale n. DET-AMB-2017-859 del 21.02.2017 fa parte integrante dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 2158 del 09.04.2014, così come modificata con atti n. 300 del 24.01.2015 e n. 6866 del 30.11.2015, alla quale deve essere unito (o allegato).**

Pertanto il suddetto atto di ARPAE dell'Emilia Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni, n. DET-AMB-2017-859 del 21.02.2017 di modifica non sostanziale, viene inviato tramite Posta Elettronica Certificata.

Le ricordiamo che lo Sportello Unico per la Attività Produttive procede ad informare gli Enti competenti del rilascio in data odierna dell'atto di cui all'oggetto.

Restando a Sua completa disposizione per ulteriori informazioni colgo l'occasione per porgerLe i miei più cordiali saluti.

Cordialmente.

F.to in digitale  
Il Responsabile del Procedimento  
Dott. Marco Sandri

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 21 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati dell'Unione di Comuni Valli e Delizie.

**Unione Valli e Delizie** - P.zza Umberto I, 5 - 44015 Portomaggiore (Fe) - P.E.C. [protocollo@pec.unionevalliedelizie.fe.it](mailto:protocollo@pec.unionevalliedelizie.fe.it)  
Tel. 0533-683.915.916 Fax 0533-681.056 - Codice Fiscale 93084390389  
Sportello Unico Attività Produttive - orario di apertura al pubblico a Ostellato:  
martedì e giovedì - 9:00-13:00

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-859 del 21/02/2017
Oggetto	D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - L.R. 21/2004 e s.m.i. Società Petroltecnica S.p.A. di Coriano (RN). Terza modifica non sostanziale AIA n. 2158 del 09/04/2014 per esercizio installazione polifunzionale di trattamento (R5/R12/D8/D9/D13/D14) e di stoccaggio (R13/D15) di rifiuti pericolosi e non pericolosi (Punti 5.1, 5.3 e 5.5 Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) in Comune di Ostellato (FE), località San Giovanni, via Brunelleschi 16.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-862 del 20/02/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno ventuno FEBBRAIO 2017 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Oggetto: D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - L.R. 21/2004 e s.m.i. Società **Petroltecnica S.p.A.** di Coriano (RN). **Terza modifica non sostanziale dell'AIA n. 2158 del 09/04/2014** per l'esercizio dell'installazione polifunzionale di trattamento (R5/R12/D8/D9/D13/D14) e di stoccaggio (R13/D15) di rifiuti pericolosi e non pericolosi (Punti 5.1, 5.3 e 5.5 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) in Comune di Ostellato (FE), località San Giovanni, via Brunelleschi 16.

## I L D I R I G E N T E

- Vista la comunicazione del 14/12/2016 di terza modifica non sostanziale dell'AIA n. 2158 del 09/04/2014 della Società Petroltecnica S.p.A. in qualità di Gestore dell'installazione polifunzionale di trattamento (R5/R12/D8/D9/D13/D14) e di stoccaggio (R13/D15) di rifiuti pericolosi e non pericolosi (Punti 5.1, 5.3 e 5.5 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) in Comune di Ostellato (FE), località San Giovanni, via Brunelleschi 16, trasmessa dal Portale Regionale IPPC con Prot. n. 121823 del 14/12/2016 e assunta al protocollo di ARPAE di Ferrara con n. PGFE/2016/13172 del 14/12/2016, intesa ad adeguare i quantitativi di rifiuti non pericolosi ammessi all'operazione di stoccaggio (R13/D15);
- Vista la nota del 21/12/2016 del SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie con la quale ha comunicato che la succitata comunicazione del 05/10/2016 non è inserita all'interno di un Procedimento unico ex D.P.R. 160/2010 e s.m.i. (assunta al protocollo di ARPAE di Ferrara con n. PGFE/2016/13586 del 22/12/2016);
- Vista la nota interna del 23/12/2016, PGFE/2016/13639, di ARPAE di Ferrara - Servizio Territoriale con la quale ha espresso parere positivo con prescrizioni in merito all'istanza di terza modifica non sostanziale dell'AIA;
- Vista la nota del 04/01/2017, Prot. n. 459, dell'AUSL di Ferrara con la quale ha espresso nulla osta in merito all'istanza di terza modifica non sostanziale dell'AIA (assunta al protocollo di ARPAE di Ferrara con n. PGFE/2017/75 del 04/01/2017);
- Vista la nota del 16/01/2017, Prot. n. 1418, del Servizio Ambiente dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie con la quale ha espresso parere favorevole in merito all'istanza di terza modifica non sostanziale dell'AIA (assunta al protocollo di ARPAE Ferrara con n. PGFE/2017/75 del 04/01/2017);
- Richiamati i seguenti atti della Provincia di Ferrara per l'esercizio dell'installazione in oggetto:
  - Atto n. 2158 del 09/04/2014 di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA),
  - Atto n. 300 del 24/01/2015 di Prima modifica non sostanziale dell'AIA,
  - Atto n. 6866 del 30/11/2015 di Seconda modifica non sostanziale dell'AIA;
- Valutato di poter accogliere le modifiche richieste dal Gestore come non sostanziali;
- Visto il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. "*Norme in materia ambientale*" e in particolare il Titolo III-Bis della Parte Seconda "*L'Autorizzazione Integrata Ambientale*";
- Vista la L.R. n. 21/2004 e s.m.i. "*Disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento*", che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA;
- Vista la L.R. n. 9/2014 "*Legge comunitaria regionale per il 2015*" che, nelle more del riordino istituzionale volto all'attuazione della Legge n. 56/2014, attribuisce alla Città metropolitana di Bologna o la Provincia territorialmente competente le funzioni amministrative relative alle AIA;
- Vista la D.G.R. n. 497/2012 "*Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico SUAP e procedimento AIA (IPPC) e le modalità di gestione telematica*";
- Vista la Sesta Circolare IPPC della Regione Emilia-Romagna, PG 2013/0016882 del 22/01/2013, "*Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - atto di indirizzo e*

*coordinamento per la gestione dei rinnovi delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA) e nuovo schema di AIA”;*

- Visto il Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.) della Regione Emilia-Romagna approvato con Delibera dell'Assemblea legislativa n. 40 del 21/12/2005;
- Vista la D.G.R. n. 1053/2003 e s.m.i. *“Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. n. 152 del 11 maggio 1999 come modificato dal D.Lgs. n. 258 del 18 agosto 2000 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento”;*
- Vista la D.G.R. n. 286/2005, *“Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;*
- Vista la D.G.R. n. 1860/2006, *“Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della delibera di Giunta Regionale n. 286/2005”;*
- Visto il D.M. del 24/04/2008 *“Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/05”;*
- Viste le D.G.R. n. 667/2005 *“Individuazione delle modalità di determinazione da parte delle Province degli anticipi delle spese istruttorie per il rilascio dell'AIA”, n. 1913/2008 “Integrazione ed adeguamento ai sensi dell'art. 9 del D.M. 24/04/08”, n. 155/2009 e n. 812/2009 “Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/05”;*
- Vista la Legge n. 56/2014 *“Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni di Comuni”;*
- Vista la L.R. n. 13/2015 *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”* e in particolare l'art. 16 *“Funzioni in materia di ambiente e di energia. Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia Romagna”* che, attribuisce all'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna (ARPAE) le funzioni amministrative relative alle AIA;
- Vista la D.G.R. n. 2170/2015 *“Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n.13/2015”;*
- Vista la D.G.R. n. 2173/2015 *“Approvazione assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia di cui alla L.R. n. 13/2015”;*
- Vista la D.G.R. n. 2230/2015 *“Misure organizzative e procedurali per l'attuazione della L.R. n. 13/2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle unità tecniche di missione (UMS). Decorrenza delle funzioni oggetto di riordino. Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della città metropolitana”;*
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della L.R. n. 13/2015, con il trasferimento alla nuova Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna (ARPAE) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente della Città Metropolitana di Bologna e delle Province, dal 01/01/2016 è divenuta operativa la riunificazione in ARPAE delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. n. 13/2015;
- Dato atto che ai sensi dell'art. 69 della L.R. 13/2015, dalla data di decorrenza delle funzioni oggetto di riordino l'Ente subentrante conclude i procedimenti già in corso, subentrando, altresì, nella titolarità dei rapporti attivi e passivi generati dai predetti procedimenti;

- Premesso che il Gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente anche nel caso in cui non siano esplicitamente riportate o sostituite da prescrizioni della presente autorizzazione, pena applicazione della relativa normativa sanzionatoria di settore;
- Ritenuto di poter accogliere le richieste del Gestore di modifica non sostanziale dell'AIA;
- Ritenuto altresì che il Gestore deve adeguarsi alla prescrizione richiesta da ARPAE - Servizio Territoriale di Ferrara inerente lo spostamento dei pozzetti di campionamento degli scarichi autorizzati al di fuori del perimetro aziendale, al fine di permettere il campionamento dei medesimi anche in assenza di personale dell'installazione;
- Ritenuto, pertanto, sulla base dell'istruttoria effettuata che si debba dar luogo all'aggiornamento dell'AIA, con i limiti e le prescrizioni riportate nel presente atto;
- Visto che il Gestore ha provveduto in data 05/10/2016 al versamento di euro 500,00 per le spese istruttorie del presente atto, ai sensi del D.M. 24/04/2008 *"Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/05"*, e dalle D.G.R. n. 1913/2008, n. 155/2009 e n. 812/2009 di integrazione, adeguamento e modifica ai sensi dell'art. 9 dello stesso D.M.;
- Dato atto che è fatto divieto contravvenire a quanto disposto dal presente atto e modificare l'impianto senza preventivo assenso dell'Autorità Competente, fatti salvi i casi previsti dall'articolo 29-nonies comma 1 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- Dato atto che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia di Ferrara;
- Dato atto che le informazioni che l'ARPAE deve rendere ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel *"Codice"* di cui l'interessato può prendere visione nel sito internet dell'Agenzia <http://www.arpa.emr.it>;
- Richiamata la disciplina dell'accesso, della pubblicità degli atti e della partecipazione al procedimento amministrativo ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- Richiamate le Determinazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 *"Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE) e del documento Manuale Organizzativo di ARPAE"*;
- Dato atto che, con contratto in data 30/12/2015 sottoscritto dal Direttore Generale di ARPAE, ai sensi della L.R. 13/2015, è stato conferito all'Ing. Paola Magri l'incarico Dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE di Ferrara, con decorrenza 01/01/2016, in attuazione della Determinazione del Direttore Generale di ARPA n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle specifiche responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad ARPAE, a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;
- Richiamata la nota del Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE di Ferrara PGFE/2016/2433 del 15/03/2016, e del successivo atto di proroga n. 798/2016, che conferisce alla Dott.ssa Gabriella Dugoni l'incarico di Posizione Organizzativa *"Sviluppo Sostenibile"* con responsabilità tutte le attività e del procedimento amministrativo in materia di AIA;



## D I S P O N E

**Di modificare l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) n. 2158 del 09/04/2014, così come modificata con atti n. 300 del 24/01/2015 e n. 6866 del 30/11/2015**, rilasciata dall'Autorità Competente, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 21/2004 e s.m.i., alla **Società Petroltecnica S.p.A.**, C.F. e P. IVA. 01508280409, con sede legale in Comune di Coriano (RN), Località Cerasolo Ausa, Via Rovereta 32, in qualità di **Gestore per l'esercizio dell'installazione polifunzionale di trattamento (R5/R12/D8/D9/D13/D14) e di stoccaggio (R13/D15) di rifiuti non pericolosi e pericolosi** (Punti 5.3 b), 5.1 e 5.5 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) in Comune di Ostellato (FE), località San Giovanni, via Brunelleschi 16, come sotto indicato:

- a) **di sostituire il Paragrafo C.1.3.5 dell'Allegato Tecnico "Condizioni dell'A.I.A."** dell'atto di AIA n. 2158 del 09/04/2014 e s.m.i., con il seguente Paragrafo C.1.3.5.

### **C.1.3.5 Gestione impianto di stoccaggio (R13/D15) di rifiuti**

Il nuovo impianto di stoccaggio (R13/D15) di rifiuti (di progetto), ha una potenzialità massima istantanea di 8.000 t di rifiuti speciali di così suddivisi:

- 6.000 t a R13 di cui al massimo 1.000 t di rifiuti pericolosi,
- 2.000 t a D15 di cui al massimo 1.000 t di rifiuti pericolosi,

Tale impianto di stoccaggio ha anche una potenzialità massima annua di 90.000 t/anno di rifiuti speciali di così suddivisi:

- 60.000 t a R13 di cui al massimo 12.000 t di rifiuti pericolosi,
- 30.000 t a D15 di cui al massimo 10.000 t di rifiuti pericolosi,

Non tutti rifiuti stoccati nello stabilimento saranno trattati negli impianti, in quanto esso sarà anche un centro intermedio di raccolta di rifiuti speciali che saranno successivamente inviati ad altri impianti di recupero e/o smaltimento autorizzati. Le operazioni di stoccaggio dei rifiuti dei rifiuti hanno lo scopo di agevolare le successive operazioni di recupero e/o allo smaltimento di rifiuti speciali in quanto creano un "polmone" per gli impianti di trattamento che così possono trattate flussi omogenei di rifiuti.

Il nuovo impianto di stoccaggio (R13/D15) di rifiuti è suddiviso in più aree funzionali:

- La nuova area di stoccaggio (R13/D15) di rifiuti fangosi palabili (di progetto), adiacente al nuovo impianto di trattamento chimico-fisico (D9) di rifiuti liquidi, sarà realizzata mediante 3 vasche interrate dalla capienza complessiva istantanea di circa 350 m<sup>3</sup> (pari a 500 t di rifiuti fangosi palabili). Lo stoccaggio sarà effettuato per CER omogenei, mantenuti separati mediante setti removibili interni e l'apertura (comunque parziale) delle vasche sarà effettuata esclusivamente per consentire le attività di carico e scarico. Al riempimento delle vasche i fanghi saranno rimossi e conferiti a impianti di recupero e/o smaltimento autorizzati.
- La nuova area di stoccaggio (D15) di rifiuti liquidi (di progetto), fa parte del nuovo impianto di trattamento chimico-fisico (D9) di rifiuti liquidi (dati principalmente da acque contaminate da idrocarburi e da percolati che si possono avere nella nuova area di stoccaggio (R13/D15) di

rifiuti fangosi palabili), sarà realizzata mediante l'utilizzo dei serbatoi orizzontali a tenuta, dalla capienza complessiva istantanea di 300 m<sup>3</sup> (pari a 300 t di rifiuti), posizionati all'interno del bacino di contenimento. Gli sfiati dei serbatoi di stoccaggio saranno collegati al sistema di trattamento delle emissioni.

- La nuova area di stoccaggio (R13/D15) di rifiuti inerti (di progetto), data dalle aree esistenti di stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi all'interno del capannone di scarico e vagliatura di terreni (superficie di circa 400 m<sup>2</sup> suddivisa in 2 aree di circa 200 m<sup>2</sup>) e dalla nuova area adiacente al capannone di scarico e vagliatura terreni (superficie di circa 2.000 m<sup>2</sup> suddivisa in 2 aree di circa 1.000 m<sup>2</sup>, ulteriormente suddivise ognuna in 2 sottoaree mediante new jersey in c.a.). Sul lato (di fronte al capannone di bioremediation) sarà realizzata l'apertura sull'accesso per il prelievo dei terreni stoccati. Sul lato del capannone di scarico e vagliatura dei terreni adiacente alla nuova area coperta sarà realizzato il varco di accesso per consentire il trasporto dei materiali pre-trattati alle zone di realizzazione dei cumuli, mediante nastro trasportatore e/o pala meccanica. Attraverso la realizzazione di una linea di aspirazione collegata all'esistente del capannone di vagliatura i terreni in ingresso sarà garantito il funzionamento dei sistemi di aspirazione per tutta la durata delle attività in grado di generare polveri ed emissioni.
- La nuova area di stoccaggio (R13/D15) di rifiuti confezionati solidi e liquidi (ampliamento di progetto) è sempre posta all'interno capannone in cui avviene anche il trattamento di bioremediation, ma in un'apposita area interna separata adiacente agli uffici. L'area è attrezzata con bacini di contenimento per i rifiuti liquidi, pavimentazione impermeabile compartimentata e scaffalature per la sistemazione dei soli rifiuti confezionati, ed ha capienza complessiva istantanea (di progetto) di 1.000 m<sup>3</sup> (pari a 1.200 t di rifiuti). L'ampliamento dello stoccaggio sarà realizzato mediante la riduzione della zona uffici e l'integrazione delle scaffalature presenti.

Infine nell'impianto è stata modificata l'area di deposito temporaneo di rifiuti in cassoni scarrabili e in zone confinate (ampliamento di progetto), data da più zone nelle quali sono stoccati rifiuti non pericolosi destinati alla sola cernita manuale o rifiuti prodotti dallo stabilimento (rifiuti derivati dall'attività manutentiva, fanghi prodotti dall'impianto chimico-fisico, ecc...), area con una capacità complessiva istantanea di 170 t di rifiuti.

Una volta arrivati all'impianto, i bilici contenenti i rifiuti sono pesati dal responsabile dell'ufficio rifiuti, che controlla la corretta compilazione del FIR e verifica che il mezzo di trasporto sia regolarmente autorizzato al trasporto dei rifiuti: in caso negativo il carico sarà respinto, fintanto che il produttore non effettua le correzioni del caso sul FIR o il trasportatore non trasmetta copia della propria autorizzazione, mentre in caso positivo si procede con il prelievo del campione per le determinazioni analitiche: in caso di conformità del carico si procede allo scarico del rifiuto mentre in caso contrario lo si respingerà. Il capo impianto indica al trasportatore dove scaricare il rifiuto (area di stoccaggio dedicata (R13/D15)), adottando le procedure atte a minimizzare le emissioni diffuse di polveri e di odori. Dopodiché il trasportatore torna in pesa per la verifica del peso del rifiuto effettivamente scaricato. Il responsabile dell'ufficio rifiuti accetta il formulario e il mezzo di trasporto si allontana dall'azienda, salvo che non sia utilizzato per il conferimento del terreno già bonificato o di altri rifiuti sfusi.

Dato che le aree di stoccaggio rifiuti saranno aree polifunzionali adibite alternativamente allo stoccaggio o al trattamento dei rifiuti (non saranno mai stoccati rifiuti qualora nella medesima sottoarea siano presenti anche rifiuti in trattamento), al fine di poter identificare chiaramente ed in qualunque momento quale operazione di trattamento o quale rifiuto sia stoccato, sarà



apposta idonea cartellonistica in corrispondenza di ogni singolo cumulo di rifiuti, dal quale si evincerà chiaramente l'operazione in essere quale:

- Stoccaggio (R13/D15): Nel caso in cui siano depositati rifiuti in colli, ogni singolo collo o ogni singolo raggruppamento omogeneo di colli facilmente identificabile (ad esempio per rifiuti posti su pallet o in cestoni o similari) sarà identificato da etichettatura che ne consenta la rintracciabilità (con indicazione del CER, le caratteristiche di pericolo, il nome del produttore ed il numero del formulario in ingresso all'impianto). Nel caso di rifiuti sfusi in cumuli, sarà posto davanti ogni singolo cumulo apposito cartello con indicazione del CER, delle caratteristiche di pericolo e del numero di lotto di stoccaggio (essendo possibile che più FIR anche provenienti da più produttori confluiscano al medesimo lotto di stoccaggio). I singoli cumuli saranno delimitati e ben distinguibili fra di loro, senza soluzione di continuità. In occasione del cambio della tipologia di rifiuto sfuso in stoccaggio all'interno della medesima zona interna alla sub-area, si procederà con la completa rimozione e pulizia della stessa (utilizzando pale e spazzatrici, sia manuali che meccaniche), prima di procedere con il deposito del nuovo rifiuto.
- Pretrattamenti (R12/D13/D14) rifiuti: Nel caso in cui siano in corso i pretrattamenti dei rifiuti saranno presenti le relative diciture su cartellonistica dedicata, unitamente al il numero di lotto di trattamento, per stabilire la correlazione con il registro di carico e scarico dei rifiuti e con il registro dei trattamenti dell'impianto. In occasione del cambio della tipologia di trattamento all'interno della medesima zona interna alla sub-area, si procederà con la completa rimozione e pulizia della stessa (utilizzando pale e spazzatrici, sia manuali che meccaniche), prima di procedere con il nuovo trattamento.
- Trattamento di bioremediation (R5) o Trattamento di bioremediation (D8): Nel caso in cui sia in corso il trattamento biologico di rifiuti (terreni) con la tecnica della bioremediation finalizzata al recupero nel primo caso o finalizzata allo smaltimento nel secondo saranno presenti le relative diciture su cartellonistica dedicata, unitamente al il numero di lotto di trattamento, per stabilire la correlazione con il registro di carico e scarico dei rifiuti e con il registro dei trattamenti dell'impianto. In occasione del cambio della tipologia di trattamento all'interno della medesima zona interna alla sub-area, si procederà con la completa rimozione e pulizia della stessa (utilizzando pale e spazzatrici, sia manuali che meccaniche), prima di procedere con il nuovo trattamento.
- Trattamento recupero (R5) inerti da demolizione o Trattamento di recupero (R5) terre e rocce da scavo: Nel caso in cui sia in corso il recupero (R5) di inerti e macerie da demolizione (non contaminati) o il recupero (R5) di terre e rocce da scavo (non contaminati) saranno presenti le relative diciture su cartellonistica dedicata, unitamente al il numero di lotto di trattamento, per stabilire la correlazione con il registro di carico e scarico dei rifiuti e con il registro dei trattamenti dell'impianto. In occasione del cambio della tipologia di trattamento all'interno della medesima zona interna alla sub-area, si procederà con la completa rimozione e pulizia della stessa (utilizzando pale e spazzatrici, sia manuali che meccaniche), prima di procedere con il nuovo trattamento.

b) **di sostituire il Paragrafo C.3 dell'Allegato Tecnico "Condizioni dell'A.I.A."** dell'atto di AIA n. 2158 del 09/04/2014 e s.m.i., con il seguente Paragrafo C.3:

### **C.3 VALUTAZIONI DELLE OPZIONI IMPIANTISTICHE PROPOSTE E IDENTIFICAZIONE DELL'ASSETTO IMPIANTISTICO RISPONDENTE ALLA NORMATIVA IPPC**

Vista la documentazione presentata dal Gestore.

Visti i documenti di riferimento sull'individuazione BAT di cui al **Paragrafo C.2.1.9**.

Visto il Piano di tutela delle acque della Regione Emilia Romagna (approvato il 21/12/2005).

Visto il Piano di tutela e risanamento della qualità dell'aria della Provincia di Ferrara adottato il 23/05/2007.

Considerate le valutazioni effettuate dal Gestore riguardanti le criticità ambientali e territoriali dell'installazione IPPC, la valutazione integrata degli impatti e il posizionamento delle BAT, MTD e Bref.

Considerata la D.G.P. nn. 215/53697 del 20/06/2006 relativa ai criteri-indicazioni sui quali l'attività amministrativa della Provincia di Ferrara si regola in materia di IPPC.

Considerati gli esiti delle riunioni della Conferenza di Servizi relative all'istanza congiunta di VIA e di rinnovo con modifica sostanziale dell'AIA.

Considerate, inoltre, le osservazioni scritte allo schema di AIA inviate in data 04/04/2014 dal Gestore.

L'Autorità Competente **approva l'assetto impiantistico proposto e autorizza l'esercizio dell'installazione polifunzionale di trattamento (R5/R12/D8/D9/D13/D14) e di stoccaggio (R13/D15) di rifiuti pericolosi e non pericolosi** (Punti 5.1 e 5.3 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) in Comune di Ostellato (FE), località San Giovanni, via Brunelleschi 16, con una potenzialità massima pari a una **capacità complessiva di trattamento di 113.500 tonnellate/anno e una capacità complessiva di stoccaggio di 90.000 tonnellate/anno e 8.000 tonnellate istantanee**, alle condizioni riportate nel presente atto e con le seguenti **prescrizioni**:

1. Le modifiche progettuali proposte dal Gestore di cui al **Paragrafo C.2.2** dovranno essere effettuate secondo i documenti prodotta nell'istanza congiunta di VIA e di rinnovo con modifica sostanziale di AIA e secondo le prescrizioni del Rapporto Finale di VIA di approvazione del progetto medesimo.
2. Il Gestore deve trasmettere a Provincia e ARPA, una serie d'indicatori di performance delle prestazioni ambientali specifici per ogni impianto di trattamento di rifiuti.
3. Il Gestore deve trasmettere a Provincia e ARPA, le modalità di prelievo, conservazione e analisi (parametri ricercati e metodiche di analisi) dei campioni dei rifiuti in ingresso agli impianti di bioremediation (R5/D8), di trattamento (R5) di rifiuti inerti (sia macerie da demolizione e sia terre e rocce da scavo non contaminate): tali modalità per essere efficaci dovranno essere concordate e sottoscritte dal Gestore e da ARPA in apposito protocollo.
4. Il Gestore deve trasmettere a Provincia e ARPA, le modalità di prelievo e conservazione dei campioni delle materie prime seconde prodotte dagli impianti di bioremediation (R5) e di trattamento (R5) di rifiuti inerti: tali modalità per essere efficaci dovranno essere concordate e sottoscritte dal Gestore e da ARPA in apposito protocollo.

5. Il Gestore deve aggiornare il piano di monitoraggio delle immissioni (condizioni di esercizio dello stabilimento, condizioni atmosferiche, metodologie di campionamento e di analisi, punti di campionamento, analiti monitorati, frequenze di monitoraggio, ecc...). Tale aggiornamento dovrà essere concordato e sottoscritto dal Gestore e da ARPA, in apposito protocollo.
6. Al fine di limitare le emissioni di diffuse di polveri e odori le operazioni di scarico dei rifiuti (terreni e inerti) dovranno essere svolte all'interno delle zone confinate e coperte dello stabilimento.
7. L'operazione di miscelazione dei rifiuti liquidi in ingresso all'impianto di trattamento chimico-fisico (D9) è concessa in quanto trattasi di operazione di omogeneizzazione dei rifiuti funzionale al successivo trattamento autorizzato.
8. Sono ammessi al trattamento D8 di bioremediation i rifiuti solidi che a seguito di analisi chimica:
  - a) Sono contaminati da sostanze biodegradabili di origine petrolifera (p.e. idrocarburi e BTEX) in concentrazioni superiori ai limiti riportati in Colonna A della Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
  - b) Sono contaminati da sostanze non biodegradabili in concentrazioni superiori ai limiti riportati in Colonna B della Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
9. Sono ammessi al trattamento R5 di bioremediation i rifiuti solidi che a seguito di analisi chimica:
  - a) Sono contaminati da sostanze biodegradabili di origine petrolifera (p.e. idrocarburi e BTEX) in concentrazioni superiori ai limiti riportati in Colonna A della Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
  - b) Sono contaminati da sostanze non biodegradabili in concentrazioni inferiori ai limiti riportati in Colonna B della Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
10. Sono ammessi al trattamento R5 di inerti i rifiuti solidi non pericolosi che a seguito di analisi chimica:
  - a) Sono contaminati da sostanze biodegradabili di origine petrolifera (p.e. idrocarburi e BTEX) in concentrazioni inferiori ai limiti riportati in Colonna A della Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
  - b) Sono contaminati da sostanze non biodegradabili in concentrazioni inferiori ai limiti riportati in Colonna B della Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
11. Nell'impianto non sono ammessi i rifiuti contenenti amianto e mercurio.
12. Alle sole operazioni manuali di smontaggio, selezione, cernita e frammentazione dei trattamenti preliminari (R12/D13/D14) non sono ammessi i rifiuti con codice CER 19 12 XX (rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti non specificati altrimenti).
13. Alle operazioni manuali di smontaggio, selezione, cernita, frammentazione e compattazione dei trattamenti preliminari (R12/D13/D14) di rifiuti non sono ammessi i rifiuti liquidi.

14. L'operazione di miscelazione in deroga all'articolo 187 del D.Lgs. 152/2006 è concessa per i soli rifiuti ammessi al trattamento di bioremediation (R5/D8) subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) È consentita la miscelazione di rifiuti pericolosi con non pericolosi, solo se la caratteristica di pericolosità è ascrivibile alla presenza di sostanze suscettibili alla bioremediation (R5/D8).
- b) Devono essere rispettate le condizioni del documento della Conferenza delle Regioni del 22 novembre 2012 n.12/165/CR8C/C5.

15. Dal piazzale MPS non dovranno originarsi acque meteoriche di dilavamento da assoggettare alla D.G.R. 286/2005 e alla D.G.R. 1860/2006

16. Il Gestore dovrà inviare ad ARPAE un aggiornamento dell'Allegato 3 - "Planimetrie reti fognarie e scarichi idrici" dell'Allegato Tecnico "Condizioni dell'A.I.A." dell'atto di AIA n. 2158 del 09/04/2014 e s.m.i. nel quale individuare i nuovi pozzetti di campionamento degli scarichi autorizzati al di fuori del perimetro aziendale i cui punti dovranno essere concordati con ARPAE-ST.

17. Il Gestore dovrà effettuare lo spostamento dei pozzetti di campionamento degli scarichi autorizzati al di fuori del perimetro aziendale secondo quanto concordato con ARPAE-ST.

c) **di sostituire il Paragrafo D.1 dell'Allegato Tecnico "Condizioni dell'A.I.A."** dell'atto di AIA n. 4109 del 03/07/2015 e s.m.i., con il seguente Paragrafo D.1:

## **D.1 PIANO DI ADEGUAMENTO DELL'INSTALLAZIONE E CRONOLOGIA**

Il Gestore deve realizzare il progetto di "Modifica sostanziale dell'impianto di trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi", anche per stralci progressivi, secondo quanto previsto negli elaborati progettuali e grafici presentati e secondo le prescrizioni riportate nei Quadri di Riferimento Programmatico, Progettuale e Ambientale del Rapporto Finale di VIA di approvazione del progetto medesimo.

L'assetto dell'installazione, pur essendo allineato alle BAT e rispettando i requisiti della Direttiva IPPC (DIR 2008/01/CE), richiede alcuni adeguamenti tecnico-gestionali. Il Gestore pertanto dovrà rispettare le prescrizioni e condizioni di esercizio contenuti nel presente **Capitolo D** e le prescrizioni contenute nel **Paragrafo C.3**, rispettando per il resto quanto riportato nella documentazione presentata, compresi gli elaborati integrativi, secondo il seguente cronoprogramma:

ATTIVITÀ	RIFERIMENTO	SCADENZA
Inviare indicatori di performance	Punto 2 Paragrafo C.3	30/06/2014
Inviare modalità analisi rifiuti bioremediation	Punto 3 Paragrafo C.3	31/07/2014
Inviare modalità analisi MPS bioremediation	Punto 4 Paragrafo C.3	31/07/2014
Inviare aggiornamento monitoraggio immissioni	Punto 5 Paragrafo C.3	31/08/2014
Inviare aggiornamento Allegato 3	Punto 16 Paragrafo C.3	31/03/2017
Spostare pozzetti di campionamento scarichi	Punto 17 Paragrafo C.3	30/06/2017

d) **di sostituire le lettere c) e d) del Paragrafo D.2.8.5 dell'Allegato Tecnico "Condizioni dell'A.I.A."** dell'atto di AIA n. 4109 del 03/07/2015 e s.m.i., con le seguenti lettere c) e d):

c) Il quantitativo massimo annuo di rifiuti di cui alla precedente lettera a) sottoposti a stoccaggio (**R13/D15**) è pari a **90.000 tonnellate**, così suddivisi:

1. **60.000 t a R13**, di cui al massimo **12.000 t di rifiuti pericolosi**,
2. **30.000 t a D15**, di cui al massimo **10.000 t di rifiuti pericolosi**.

d) Il quantitativo massimo istantaneo di rifiuti di cui alla precedente lettera a) sottoposti a stoccaggio (**R13/D15**) è pari a **8.000 tonnellate**, così suddivisi:

1. **6.000 t a R13**, di cui al massimo **1.000 t di rifiuti pericolosi**,
2. **2.000 t a D15**, di cui al massimo **1.000 t di rifiuti pericolosi**.

Inoltre il Gestore dovrà rispettare anche i seguenti limiti istantanei di stoccaggio nelle seguenti nuove aree di stoccaggio (**R13/D15**) di progetto:

- I. nell'area di stoccaggio (**R13/D15**) rifiuti confezionati solidi e liquidi, **1.200 tonnellate di rifiuti confezionati solidi e liquidi**, di cui al massimo **300 tonnellate di rifiuti pericolosi**,
- II. nell'area di stoccaggio (**R13/D15**) rifiuti fangosi palabili, **500 tonnellate di rifiuti fangosi palabili** di cui al massimo **125 tonnellate di rifiuti pericolosi**,
- III. nell'area di stoccaggio (**D15**) rifiuti liquidi, **300 tonnellate di rifiuti liquidi** di cui al massimo **75 tonnellate di rifiuti pericolosi**.

Restano valide tutte le altre prescrizioni contenute nell'atto di **AIA n. 2158 del 09/04/2014, così come modificata con atti n. 300 del 24/01/2015 e n. 6866 del 30/11/2015**, ai quali il presente atto va unito quale parte integrante.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. n. 1265 del 27/07/1934.

**L'efficacia del presente atto decorre dalla data di notifica alla Società Petroltecnica S.p.A. del presente atto** e da essa decorrono i termini per le prescrizioni in esso riportate.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso mezzo PEC al SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, il quale provvede al rilascio alla Società Petroltecnica S.p.A., al Servizio Ambiente dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie e all'AUSL di Ferrara - Dipartimento di Sanità Pubblica.

L'Autorità competente, ove rilevi situazioni di non conformità alle condizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione, procederà secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/1990 e s.m.i., il soggetto del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento del presente atto.

*F.to digitalmente*  
La Dirigente della SAC di Ferrara  
*Ing. Paola Magri*



**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**